

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"MASON PERKINS DEAFNESS FUND ETS"
C.F. 96313760587

Premesso che:

- in data 12 Aprile 1996 in Roma è stata costituita l'associazione MASON PERKINS DEAFNESS FUND ONLUS con il seguente atto testualmente riportato:

"Il giorno dodici aprile millenovecento novantasei in Roma, presso la mia abitazione in Piazza Verdi n.8 innanzi a me Dottoressa Silvestra Giordano Cemmi, Notaio residente in Roma, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato di comune accordo e con il mio consenso

Sono presenti i signori:

RADUTZKY ELLEN J. (detta Elena), nata a New York (USA) l'1 giugno 1944 e residente in Roma, Via Luzzatti n.28, codice fiscale RDTLLN44H41Z404A, ricercatrice,

STOCKEL GIORGIO, nato a Milano il 20 maggio 1938 e residente in Roma, Via Luzzattin.28, codice fiscale STCGRG38F20F205C, architetto,

TOROSSI CECILIA, nata a Roma il 4 marzo 1954 ed ivi residente, Via Vicolo del Gallo n.3 codice fiscale TRSCCK54C44H501M, logopedista,

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 Tra i componenti è costituita l'Associazione "MASON PERKINS DEAFNESS FUND" senza fini di lucro.

Articolo 2 L'associazione ha sede in Roma, in Via Giacinto De Vecchi Pieralice n. 112.

Articolo 3 L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

scopi educativi, culturali, scientifici, promozionali ed altri simili nel settore delle difficoltà comunicative, del sordomutismo e della sordocecità, della lingua dei segni ed educazione bilingue, specialmente con riferimento ai minori.

Al fine di perseguire gli scopi prefissati, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituire corsi, seminari, borse di studio, fornire consulenze tecnico-scientifiche ed organizzative nonché produrre materiale didattico ed educativo, sotto forma di libri, opuscoli, depliant, videocassette, film o documentari.

Potrà inoltre ricevere e fare donazioni e legati, organizzare e partecipare a tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi e dibattiti su qualsiasi tematica educativa o scientifica inerente gli scopi sociali.

Potrà infine porre in essere qualsiasi attività utile e necessaria al perseguimento degli scopi prefissati.

Qualora da tali attività ne derivino dei proventi, questi saranno destinati unicamente al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 4 Il patrimonio dell'associazione sarà rappresentato:

a) dai versamenti dei soci;

b) dalle quote associative;

c) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) dai proventi che possono derivare dallo svolgimento delle attività previste per il perseguimento dello scopo istituzionale.

Articolo 5 L'Associazione è retta dallo statuto composto di venti articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 6 A comporre il consiglio di amministrazione per il primo triennio vengono eletti i signori Radutzky Ellen J. (detta Elena), Stokel Giorgio e Torossi Cecilia.

Il consiglio così costituito nomina quale Presidente la signora Ellen J. Radutzky (detta Elena);

quale vice presidente la signora Cecilia Tirossi e quale Segretario - Tesoriere il signor Giorgio Stokel. Tutti gli eletti accettano le cariche.

Articolo 7. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto il notaio ho ricevuto il presente atto, che dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho letto con l'allegato alle parti, le quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui appresso nonché sull'allegato.

Consta di un foglio ed occupa tre pagine e nove righe.

F.to Radutzky Ellen J. (detta Elena),

Stokel Giorgio

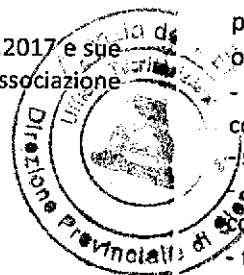
Torossi Cecilia

Silvestra Giordano Cemmi Notaio (L.S.)

Registrato a Roma ufficio Atti Pubblici ade 17 aprile 1996."

- che in conseguenza della necessità di adeguamento al codice del terzo settore (D.Lgs n.117 del 03.07.2017 e sue successive modifiche) vengono di seguito riportati, l'atto costitutivo (come sopra) e lo statuto dell'associazione modificati dall'assemblea straordinaria totalitaria riunitasi in Siena il 30/03/2026.

MASON PERKINS DEAFNESS FUND ETS
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
C.F. 96313760587



Tenuto conto della volontà espressa dai Fondatori nell'atto costitutivo originario sopra riportato, dello statuto originario incluse le successive modifiche, il presente atto è redatto con le modifiche approvate all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in Siena il 30/03/2026 in conformità alla disciplina del terzo settore D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 1: DENOMINAZIONE

È costituita con sede in via Silvio Enea Piccolomini 2, un'associazione denominata "Mason Perkins Deafness Fund ETS" di seguito individuata semplicemente come associazione per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale come riportato all'articolo 2.

L'oggetto sociale dell'associazione è così definito:

Ideare, proporre, gestire ed implementare iniziative tese alla formazione e al supporto formativo, educativo, psicologico, culturale, linguistico, imprenditoriale, scientifico delle comunità segnanti (ossia utilizzanti la lingua dei segni) sorde, sordocieche nonché udenti - si intendono incluse in tali comunità tutte le figure professionali che ruotano attorno alle persone segnanti: interpreti di lingua dei segni ed anche vocali, assistenti alla comunicazione, docenti di tutti i livelli - sia nazionali che internazionali; implementare attività anche specificamente intese a supporto della lingua dei segni e dell'educazione bilingue, specialmente con riferimento ai giovani. Ideare, proporre, gestire qualsiasi tipo di attività che abbia come finalità la sensibilizzazione nei confronti del mondo e della cultura sorda e sordocieca.

Al tal fine l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituire corsi, seminari, borse di studio, fornire consulenze tecnico-scientifiche ed organizzative nonché produrre materiale didattico ed educativo, letterario e culturale, sotto forma di libri, opuscoli, video o documentari. Potrà inoltre ideare, realizzare e gestire in autonomia o in collaborazione con altri enti spettacoli dal vivo, performance e festival. Potrà realizzare, coordinare e gestire progetti formativi a livello universitario e scolastico purché la finalità sia il supporto alle suddette comunità. Potrà collaborare con istituzioni accademiche, organizzazioni ed enti pubblici e privati su progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

Potrà inoltre ricevere e fare donazioni e legati, organizzare e partecipare a tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi e dibattiti su qualsiasi tematica educativa o scientifica inerente gli scopi sociali.

Potrà infine porre in essere qualsiasi attività utile e necessaria al perseguimento degli scopi prefissati.

L'associazione può esercitare, nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Costituiscono attività secondarie ed ausiliare alle precedenti le seguenti attività:

- avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e sviluppare programmi di formazione;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, corsi, centri di studio;
- edizione e diffusione di materiale divulgativo;

potrà, inoltre,

- partecipare a bandi pubblici e privati;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;



[Handwritten signatures]

- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ciò nel settore della promozione della cultura, dell'arte nei confronti di persone con o senza disabilità;
- svolge le attività fin qui specificate e quelle ad esse direttamente connesse;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- tutte le attività sopra elencate potranno essere rivolte principalmente a favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi.

L'associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà (a norma dell'art. 9 del codice del terzo settore D.Lgs 117/2017 e s.m.) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'organizzazione ad altri enti del terzo settore sentito l'organismo di controllo ove presente;

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo Settore, anche la raccolta fondi - attraverso donazioni, lasciti, contributi, cene sociali - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e delle norme ministeriali di attuazione del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L'Associazione assumerà la denominazione di "MASON PERKINS DEAFNESS FUND ETS" nel momento in cui sarà iscritta al Registro unico Nazionale Terzo Settore RUNTS.

Articolo 2 Scopi dell'Associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5 co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi come di seguito indicato: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Articolo 3 Associati

Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato o Consiglio direttivo. All'atto di ammissione, i nuovi soci verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato e approvata dall'Assemblea.

Possono divenire soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato o Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione può realizzare le proprie attività anche avvalendosi della collaborazione libera e spontanea dei propri associati.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione del nuovo socio decorre dalla data di delibera del comitato o Consiglio direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie se pervenute al Comitato in forma scritta entro il 30 ottobre di ogni anno. Nel caso in cui ciò non avvenga questi soci saranno considerati tali anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota associativa;
- non aver effettuato il versamento per il rinnovo della quota associativa per almeno due anni;
- morte del socio;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 4 Diritti ed obblighi dei soci

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato o recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Comitato e approvato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali, il tutto previa richiesta al Comitato o Consiglio Direttivo; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; e il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 5: Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato o consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, secondo le disposizioni di legge.
- L'organo di Controllo, se nominato dall'assemblea.

Articolo 6: l'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci o libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. In via ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 e 17. La prima e la seconda convocazione potranno svolgersi anche all'interno della medesima giornata purché a distanza di almeno quattro ore l'una dall'altra.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e con la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, mail, raccomandata a mano o pubblicazione presso la sede).

La convocazione può avvenire anche su richiesta dell'organo amministrativo o su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data di convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso come sopra riportato ai fini dell'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario.

L'Assemblea, anche in considerazione del numero dei soci partecipanti, potrà esser svolta mediante l'utilizzo di tecnologie di video-comunicazione a distanza.

Sarà compito del segretario dell'assemblea o in sua assenza del presidente, individuare l'identità del socio che partecipa all'assemblea presso una struttura diversa dalla sede individuata nella lettera di convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;





- approvare il bilancio d'esercizio o rendiconto;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16 e 17;
- approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci, stabilite dal Comitato direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 7: Il Comitato o Consiglio Direttivo

Il Comitato o Consiglio Direttivo è formato da numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) membri, nominati dall'assemblea per la durata di anni 3 con possibilità di essere rieletti. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante luogo e argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma o fax, mail, raccomandata a mano o pubblicazione presso la sede).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze si tiene conto anche dei membri che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Comitato ha i seguenti compiti: convocare l'assemblea per l'elezione del Presidente; assumere il personale; nominare il Segretario; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; redige il bilancio d'esercizio o rendiconto finanziario entro il trenta aprile di ciascun anno redatto in conformità all'art. 13 CTS e convoca l'assemblea per la sua approvazione qualora non provveda il Presidente; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci d'esercizio o rendiconto e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione; determinare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; assistere il presidente nel perseguimento degli scopi associativi; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri affidatogli dallo statuto o dall'assemblea che può anche delegare le sue funzioni a uno o più dei suoi membri.

Art. 8: il Presidente

Il Presidente dell'assemblea è eletto da quest'ultima nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Presidente dell'assemblea è anche presidente del Comitato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

Il Presidente sottopone all'Assemblea dei soci, entro il trenta aprile di ciascun anno, il rendiconto generale dell'intera Associazione sotto forma di bilancio di esercizio o rendiconto finanziario a seconda dei limiti dimensionali individuati dalle norme degli enti del terzo settore.

L'esercizio va dal primo gennaio di ogni anno al trentuno dicembre dello stesso.

Il rendiconto/bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e prudenza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico finanziaria e anche quella patrimoniale se dovuta.

Articolo 9: Segretario

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro la fine di marzo; provvede alla tenuta dei registri e

della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato; è a capo del personale.

Articolo 10: Organo di controllo e Collegio dei Revisori dei conti.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sottoposto dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Il Collegio dei Revisori. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. È costituito da un membro unico oppure tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 ss. C.c.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure: su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Articolo 11: Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Firenze, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 12: Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate per tre mandati.

Articolo 13: Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi dei soci; contributi dei privati; donazioni e lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; introiti derivanti da attività connesse;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato.

Articolo 14: Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato previa approvazione dell'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi, se non in regola, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15: Fondo comune o Patrimonio sociale e Bilancio di esercizio

Il fondo comune o Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da ogni bene economico mobile e immobile conferito dai soci, donazioni, sovvenzioni, contributi statali e comunitari, sponsorizzazioni ecc., purché vengano impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Il valore del patrimonio sociale immediatamente liquido in data odierna è pari a € 21.681,36.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come sopra descritte a norma dell'art.8 del D.Lgs 117/2017 (vincolo di destinazione).

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Articolo 16: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore a norma dell'Art. 9 D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 17: Modifiche allo statuto e maggioranze assemblea straordinaria

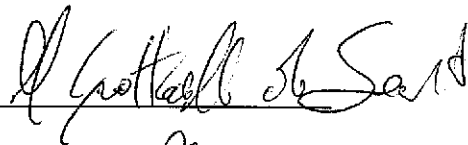
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e con la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 18: Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

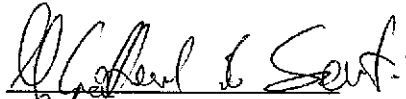
Il Presidente

Miriam Grottanelli De'Santi

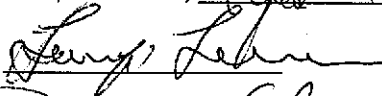


I membri del Comitato

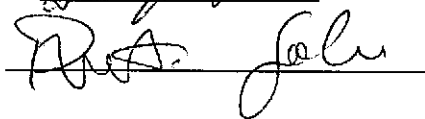
Miriam Grottanelli De'Santi, Presidente,



Luigi Lerosé consigliere

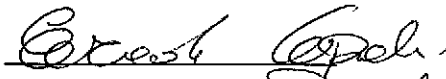


Sala Rita consigliere



I Soci presenti

Ernada Cepele consigliere



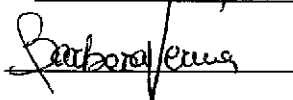
Ellen (Elena) Radutzky consigliere



Bagnara Caterina consigliere



Barbara Verna consigliere



REGISTRATO A SIENA IL 26/04/2026
AL N. 205 MOD. 3
VERSATI € 200,00

Il Funzionario
Emanuele Bidi

